

dichiarazione, « ispirerà la sua futura ai più alti livelli imposti dalla situazione del Paese ed espressi dal congresso ». Nelle attuali condizioni, « la sinistra rifiugirà da ogni manifestazione frazionistica e si opporrà ad analoghe manifestazioni da parte della maggioranza. La sinistra darà inoltre ai suoi strumenti di stampa e della sua vita interna una struttura e un contenuto che assicurino un sempre più alto livello di dibattito politico ».

A nome della sua corrente, Bassi ha infine ricordato di essersi molto adoperato, negli ultimi due anni, perché si giungesse ad un nuovo tipo di partito, che non cristallizzasse il dissenso in frazioni organizzate. Dopo aver affermato che tale risultato non può raggiungersi col golpe, Bassi ha aggiunto: « Ciascuno di noi conserva le proprie idee e intende operare per farle avanzare. Non continuiamo a credere alla linea politica difesa in congresso; tuttavia siamo fieri di poter constatare l'accordo su almeno due punti: sull'impegno di riportare un clima di libertà di discussione all'interno del partito e sulla volontà di collaborare in discordanza concordia nell'applicazione della linea politica decisa dal congresso ».

Pertini ha dato quindi lettura di un ordine del giorno che proponeva formalmente la costituzione di una Direzione unitaria, sulla base delle dichiarazioni delle correnti, ordine del giorno che è stato approvato all'unanimità dal Comitato centrale.

Rispetto alla precedente direzione, mancano nella nuova i nomi di Mazzoni, deodato e sostituito da Mosca, di Padiglioni e di Jacometti. Vengono considerati vinti a Lombardi, Simonetta, Gatto, Tullio Carretti, Santi, Brodolini e Mosca.

LA SICILIA Dopo il consenso dei socialdemocratici e dei cristiano socialisti, sembra ora acquisito che ci si avvia in Sicilia verso la formazione di un « pateracchio » di centro-destra, con la partecipazione dei partiti « convergenti », dell'USCS, e di alcuni indipendenti, convenientemente stralciati dal gruppo di Magorana e per l'occasione non più definiti monarchici.

Dopo averne discusso l'altro giorno con Tanassi, ieri matti na Salizzoni e D'Angelantonio hanno proposto la formula centrista a Malagodi, in un colloquio avvenuto nella sede della Direzione liberale; il leader del PLI non poteva che dare il suo consenso, visto che egli è il vero ispiratore del « pateracchio » di centro-destra. Successivamente, la Direzione liberale dava il suo « improntato » ufficiale alla formula centrista in Sicilia. Malagodi ha precisato di aver ricevuto da Pignatone un telegramma di simpatie alle notizie secondo cui l'USCS avrebbe posto pregiudizi antiliberali. Lo stesso Pignatone, giunto ieri a Roma, ha confermato questo orientamento a Malagodi, col quale si è incontrato in via Frattina. Secondo quanto Pignatone ha dichiarato dopo l'incontro, la mancanza di pregiudizi verso il PLI riguarda la composizione della maggioranza. L'USCS, a quanto pare, preferirebbe una giunta monocolare, insistendo sulla qualificazione programmatica del governo. Il segretario dell'USCS si è anche incontrato con Moro e La Malfa.

Dal canto suo, D'Angelantonio, prima di ripartire per Palermo, dove dovrà perfezionare gli accordi, ha avuto un secondo colloquio con Moro, al termine del quale è stato diramato un comunicato in cui si auspica che « possa essere trovata una soluzione della crisi nell'ambito di quelle equilibrate convergenze alle quali ha fatto richiamo la Direzione del partito nella sua deliberazione del 20 marzo ».

In serata, Malagodi ha avuto un colloquio con Fanfani, per discutere la situazione siciliana e il piano della sua corrente. Per quanto riguarda quel sultano, va rilevato che la Direzione liberale, evidentemente preoccupata della crescente irritazione dei repubblicani per le rincuse del PSDI e del PLI, ha riaffermato il principio che « ogni decisione in merito deve essere presa in pieno accordo ».

Dopo il colloquio con Fanfani, Malagodi ha rilasciato ai giornalisti una lunga dichiarazione in cui sottolinea di essere intervenuto presso il presidente del Consiglio per sollecitare l'attuazione di una serie di punti programmatici cari al cuore dei liberali. L'interesse della dichiarazione non sta tanto nei punti toccati quanto nel tono di essa: Malagodi tiene infatti a mettere in rilievo l'entità del condizionamento liberale all'attività governativa.

Parlamentari francesi a Palazzo Madama

La delegazione parlamentare francese, che mercoledì scorso aveva visitato il centro RAI-TV, si è recata, ieri, in visita a Palazzo Madama, guidata dal dott. Paul Marie Jacques.

Il presidente della commissione di vigilanza sulle radio diffusori, sen. Toninazzi, ha accompagnato la delegazione che si è soffermata in particolare nell'aula dell'Assemblea e nelle aule delle commissioni.

Facendo proprie le deliberazioni del comitato nazionale

Il comitato di agitazione di Roma decide di inasprire lo sciopero degli avvocati

Saranno sopprese tutte le eccezioni sinora consentite - L'umiliante condizione della amministrazione della giustizia nella Capitale - Nessuna garanzia per la tutela del segreto professionale - Lo sciopero dei medici

L'azione degli avvocati e procuratori romani sarà inasprita. La decisione è stata presa ieri sera dal comitato ordinisti professionali hanno discusso lo sviluppo della situazione e hanno emesso un comunicato di vibrazione protesta.

A Milano, l'ordine dei medici ha aderito allo sciopero nazionale proclamato (e confermato dalla Federazione nazionale) che ieri si è riunita a Roma per definire le misure organizzative per l'ottobre aprile, in decisione di proseguire a tempo indeterminato lo sciopero, con la soppressione di tutte le eccezioni. In parole povere, ogni attività sarà paralizzata. Inoltre, è stato deciso di invitare gli avvocati vice pretore onorari e consigliatori a non partecipare alle udienze, e non accettare incarichi giudiziari e a non partecipare a commissioni comuni legate all'amministrazione della giustizia, ivi comprese le commissioni tributarie.

A Palermo, gli avvocati e i procuratori, riuniti in assemblea, hanno deciso di non sospendere lo sciopero oggi, come in precedenza dichiarato, e di procrastinare lo sciopero.

Esecutiva la proposta Parri-Terracini

Le nuove norme della legge per i perseguitati politici

Riaperti per un anno i termini per la presentazione delle domande - Dichiara il compagno Pessi

Sul contenuto della legge Parri-Terracini e altri, a favore dei Perseguitati politici antifascisti e razziali, recentemente approvata da entrambi i rami del Parlamento, abbiamo chiesto alcuni chiarimenti al compagno senatore Secondo Pessi, che ha attivamente contribuito nel primo Comitato del Senato alla elaborazione definitiva del provvedimento.

Le norme principali della nuova legge si possono così sintetizzare:

1. — Riapertura (per la durata di un anno) dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al gabinetto del benefici.

2. — Tutti coloro che, a seguito delle persecuzioni subite, hanno perduto almeno il trenta per cento delle capacità lavorative, hanno diritto all'assegno vitalizio (pensione) di benemerenza cui misura corrisponde il diverso grado di incapacità lavorativa — alle diverse categorie di pensioni dei mutilati e invalidi di guerra (ufficiali inferiori). Ciò avviene ora — ed è anche se le persecuzioni subite risultano come causa diretta e immediata delle persecuzioni subite.

6. — Viene ora concessa, inoltre, il diritto di ricorrere alla Corte dei Conti, contro la decisione della commissione ministeriale incaricata di esaminare le domande: l'importanza di tale norma è dimostrata dal fatto che, negli anni scorsi, furono accettate soltanto poco più del dieci per cento delle domande presentate senza possibilità di riconoscere.

7. — Vengono ora estesi ai perseguitati che godono o dovranno dell'assegno vitalizio, anche chi sono disoccupati, di un procedimento al fine di evitare deplorevoli e talvolta tragici orrori giudiziari.

La situazione non cambia anche in Corte di Assise e in Cassazione. La giustizia appare chiaro della esposizione, purtroppo ancora frammentaria, di alcuni problemi che i perseguitati di cui si tratta di fronte di un tribunale, è garantita di severa, serena, collegiale indagine onde sia scagliati tutti gli argomenti, anche i più oscuri, sui muri o stretti in angusti angoli del già tetto edificio. E sono, si badi, operazioni giudiziarie, nella maggior parte dei casi, compiute senza la presenza di due strumenti di garanzia per le parti, quali sono il giudice e il cancelliere. In tal modo l'amministrazione della Giustizia civile si riduce ad un atto burocratico più o meno semplice, al quale il giudice e il cancelliere (« il notaio della giustizia »), si limitano ad apporre la loro firma.

8. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

9. — Oltre alla pensione, le altre provvidenze previste dalla legge del 1955, consistevano nella possibilità offerta ai perseguitati di beneficiare delle assicurazioni

lavoro.

10. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

11. — Oltre alla pensione, le altre provvidenze previste dalla legge del 1955, consistevano nella possibilità offerta ai perseguitati di beneficiare delle assicurazioni

lavoro.

12. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

13. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

14. — Oltre alla pensione,

le altre provvidenze previste dalla legge del 1955, consistevano nella possibilità offerta ai perseguitati di beneficiare delle assicurazioni

lavoro.

15. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

16. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

17. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

18. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

19. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

20. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

21. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

22. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

23. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

24. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

25. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

26. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

27. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

28. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

29. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

30. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

31. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

32. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

33. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

34. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

35. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

36. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

37. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

38. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

39. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

40. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

41. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

42. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

43. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

44. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

45. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

46. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

47. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

48. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

49. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

50. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.

51. — È stato soppresso l'articolo 3 della vecchia legge, con il quale si limitava la concessione dell'assegno di benemerenza ai soli perseguitati che si trovassero in condizioni di bisogno.